

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE “SEMPLIFICATA”

ai sensi dell’art. 2505 Codice Civile

della società

“GESAM ENERGIA S.P.A.” con socio unico

nella società

“LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L.” con socio unico

redatto ai sensi dell’art. 2501-ter del Codice Civile e seguenti

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile, gli organi amministrativi di LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L. a socio unico e di GESAM ENERGIA S.P.A. a socio unico hanno redatto il seguente progetto di fusione per incorporazione della società GESAM ENERGIA S.P.A. a socio unico (di seguito denominata anche "Incorporata") nella LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L. con socio Unico (di seguito denominata anche "Incorporante").

L'incorporante e l'incorporata sono entrambe partecipate interamente dal Comune di Lucca tramite la Lucca Holding S.p.A. con sede in Lucca, Via Dei Bichi, 340.

Trattandosi di due società interamente possedute da uno stesso unico socio, con le medesime quote e i medesimi diritti, per identità di presupposti e di effetti, l'operazione viene assimilata alla fattispecie di fusione cosiddetta semplificata ex art. 2505 del Codice Civile, conseguentemente sono pertanto non applicabili le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 3), 4), 5) del Codice Civile e conseguentemente non è stato necessario determinare:

- i. il rapporto di cambio delle quote e l'eventuale conguaglio in denaro;
- ii. le modalità di assegnazione delle quote dell'incorporante;
- iii. la data dalla quale le quote partecipano agli utili.

Per la medesima previsione normativa, non sono state inoltre predisposte, la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-*quinques* del Codice Civile, nella quale devono essere indicati in particolare, i criteri di determinazione del rapporto di cambio e la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *sexies* nella quale viene valutata la congruità dello stesso.

Alla fusione partecipano società con capitale rappresentato da azioni.

Al presente progetto non sono allegati le situazioni patrimoniali delle due società in quanto il socio unico Lucca Holding spa ha già manifestato assenso ad ottenere dette situazioni patrimoniali aggiornate al 30.6.2018 prima della data fissata per l'assemblea straordinaria delle società che approveranno la fusione.

Saranno effettuate, ove dovute, le comunicazioni sindacali di legge.

2. Motivazione della fusione

La fusione per incorporazione oggetto del presente progetto deriva dalla revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata dall'Amministrazione Comunale di Lucca come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20 ottobre 2017.

Il legislatore con il D.lgs n. 175 del 19/08/2016, ha emanato il testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.P.), che, tenuto conto delle modifiche apportate successivamente dal D.Lgs. n. 100/2017 (c.d. correttivo), all'art. 24 prevede che le Amministrazioni Pubbliche dovevano effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute sia direttamente che indirettamente, individuando quelle che dovevano essere oggetto di revisione, in quanto, o non rientravano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 1, o non soddisfacevano i requisiti di cui all'art. 5 commi n. 1 e 2, ovvero ricadevano in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 dello stesso D.Lgs. n. 175/2016.

In applicazione dell'art. 20 commi 1 e 2, la norma prevede che dovevano essere adottati piani di razionalizzazione qualora le Amministrazioni avessero rilevato:

- a) partecipazioni societarie che non rientravano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultavano prive di dipendenti o avevano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte in altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, avevano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che avevano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

In particolare, agli esiti della ricognizione straordinaria effettuata dal Comune di Lucca ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.P., è risultato che la società GESAM ENERGIA S.P.A. , la quale attualmente esegue, per conto del Comune di Lucca e sulla base di affidamenti diretti, la gestione del servizio di pubblica illuminazione e del servizio di gestione termica di tutti gli edifici del Comune di Lucca, svolge esclusivamente attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.P. e pertanto ricade nelle partecipazioni che possono essere mantenute

dal Comune di Lucca, pur tuttavia essendo GESAM ENERGIA S.P.A. interamente detenuta dalla società Gesam S.p.A., quest'ultima non interamente posseduta dal Comune di Lucca; il Consiglio Comunale del Comune di Lucca con delibera n. 17 del 31 marzo 2015 *“Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Lucca, ai sensi dell’art. 611 e ss. della Legge n. 190 del 23.12.2014 ed indirizzi operativi a Lucca Holding S.p.A. – Approvazione”* ha previsto, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni, in primis la scissione della partecipazione totalitaria in GESAM ENERGIA S.P.A. detenuta da Gesam S.p.A. a favore di Lucca Holding S.p.A. (operazione ad oggi già avvenuta ed efficace), successivamente—, la fusione per incorporazione di GESAM ENERGIA S.P.A. in LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L.. Tale operazione consentirà la legittima gestione, secondo il modello *in house*, delle attività di interesse generale e di autoproduzione di servizi strumentali che attualmente GESAM ENERGIA S.P.A. svolge sulla base di affidamento diretto da parte del Comune di Lucca.

Successivamente il Consiglio Comunale del Comune di Lucca, con deliberazione n. 65 del 20 ottobre 2017, previsto che la partecipazione in società GESAM ENERGIA S.P.A. *“sarà oggetto di fusione per incorporazione in Lucca Holding Servizi S.r.l., una volta completato il progetto di scissione asimmetrica di Gesam S.p.A.”*, ha deliberato *“di dare mandato a Lucca Holding S.p.A., una volta completato il progetto di scissione asimmetrica di Gesam S.p.A. che la renderà beneficiaria della partecipazione totalitaria in Gesam Energia S.p.A., di adoperarsi per realizzare, nelle forme ritenute più opportune, la fusione per incorporazione di Gesam Energia S.p.A. in Lucca Holding Servizi S.r.l.”*

L'operazione di fusione per incorporazione proposta assolve pertanto, all'esigenza di razionalizzazione delle partecipazioni manifestata dall'Amministrazione Comunale, socio indiretto delle due società, nonché prescritta dalla recente normativa e tra le varie modalità operative astrattamente utilizzabili per raggiungere l'obiettivo, appare quella che presenta i maggiori vantaggi.

La fusione comporta di fatto l'estinzione della società incorporata o meglio, la perdita di individualità della stessa, con il trasferimento dell'intero patrimonio della incorporata nella società incorporante. Trattandosi di società interamente possedute da un unico socio la fusione sarà effettuata senza concambio e senza aumento di capitale della società incorporante: il patrimonio netto contabile trasferito dalla incorporata alla incorporante sarà

imputato ad una apposita riserva del patrimonio netto della incorporante fermo restando la eventuale ricostituzione di apposite riserve per continuità fiscale; pertanto l'operazione così ipotizzata non presenta alcun aspetto negativo, né crea pregiudizio al socio unico delle società interessate.

Dalla fusione, oggetto del presente progetto, derivano anche sostanziali benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

- la neutralità fiscale dell'operazione;
- la riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni;
- la semplificazione della struttura e la razionalizzazione delle risorse.

3. Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla fusione

(art. 2501 *ter* c.c. n. 1))

➤ Società incorporante:

LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L. – con socio unico il Comune di Lucca per tramite della Lucca Holding S.p.A. - con sede legale in Lucca, frazione S. Marco, via dei Bichi, n. 340, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 01969730462, iscritta al R.E.A. al n. LU-185892. Il capitale sociale ammonta, alla data della redazione del progetto di fusione, ad euro 100.000,00 (euro centomila/00) ed è stato interamente versato.

L'incorporante LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L. è stata costituita in data 22 novembre 2004 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La società, ente strumentale del Comune di Lucca tramite Lucca Holding S.p.A., opera secondo il modello *dell'in house providing* ai sensi della normativa vigente ed è costituita per l'erogazione di servizi nell'interesse esclusivo del Comune di Lucca, quale socio diretto o indiretto tramite proprie controllate, in conformità alla normativa vigente. In particolare la società ha per oggetto l'ideazione, progettazione, pianificazione, programmazione, realizzazione/erogazione, verifica e controllo, e profili in qualsiasi modo connessi od affini, di attività e servizi resi prevalentemente anche se non esclusivamente a favore del Comune di Lucca, concernenti varie funzioni e compiti affidati dagli stessi con la principale finalità di consentire la realizzazione di economie di scala e di vantaggi operativi, organizzativi ed economico-finanziari di costruzione di un sistema informativo territoriale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ambiti di intervento:

- La gestione, accertamento, liquidazione e riscossione tributi e servizi connessi, anche di carattere meramente organizzativo e con funzioni accessorie all'attività dell'ente impositore;
- Il recupero di crediti di qualsiasi natura, svolto direttamente o con l'ausilio di terzi;
- la gestione dei servizi cimiteriali, illuminazione votiva, manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi cimiteriali, ampliamenti cimiteriali;
- i servizi di segreteria telefonica, di call center, di assistenza clienti e customer satisfaction.

➤ **Società incorporata:**

GESAM ENERGIA S.P.A. – con socio unico il Comune di Lucca tramite Lucca Holding S.p.A. - con sede legale in Lucca, Via Nottolini n. 34, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 02208170460, iscritta al R.E.A. al n. LU-206160.

Il capitale sociale ammonta, alla data della redazione del progetto di fusione, ad euro 1.000.000,00 (euro un milione/00) ed è stato interamente versato.

L'incorporata GESAM ENERGIA S.P.A. è stata costituita in data 22 giugno 2010 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La Società ha per oggetto la promozione, realizzazione e/o gestione di impianti fotovoltaici, pubblica illuminazione, cogenerazione, teleriscaldamento, servizi energia e altre attività a queste connesse finalizzate all'efficienza energetica degli impianti e al risparmio energetico, tramite l'offerta di servizi energetici che prevedono la riqualificazione tecnologica degli impianti mediante l'impiego di tecnologie a basso impatto ambientale. E' impiegata sulla filiera dei servizi e della produzione di energia derivante da fonti alternative. La vendita di gas naturale, di altri gas combustibili e di idrocarburi in generale, di energia elettrica e di altre forme di energia, il commercio di articoli e la prestazione di servizi direttamente o indirettamente collegati e l'assunzione di rappresentanze nel settore.

4. Statuto della Società incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione

(art. 2501 *ter* c.c. n. 2))

Il nuovo Statuto della società incorporante LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L., che costituisce parte integrante del presente progetto di fusione (**Allegato A**) e che verrà approvato in sede di assemblea straordinaria per la deliberazione del presente progetto di fusione, è stato modificato ed ampliato, in particolare per quanto concerne:

- Articolo 1 (Denominazione): la denominazione sociale sarà modificata da “LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L.” in “**LUCCA IN HOUSE SERVIZI E RISCOSSIONE S.R.L.**” abbreviabile il “**LHS S.R.L.**”.
- Articolo 4 (Oggetto): l’oggetto sociale viene ampliato al fine di consentire all’Incorporante lo svolgimento dei nuovi compiti ed attività attualmente svolti dall’incorporata GESAM ENERGIA S.P.A.; l’oggetto sociale viene altresì integrato al fine di meglio precisare le attività di servizi cimiteriali e gestione immobiliare svolte dall’Incorporante.
- Articolo 11 (Organo di controllo): l’articolo è stato integrato per prevedere la possibilità di nomina del collegio sindacale.

5. Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché eventuale conguaglio in denaro.

Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società incorporante.

Data di partecipazione agli utili

(art. 2501 C.C., n. 3),4),5))

Come già anticipato in premessa, considerato che le due Società sono entrambe partecipate interamente dal medesimo socio, si rende applicabile la procedura semplificata di cui all’art. 2505 del Codice Civile, non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui all’art. 2501-*ter*, comma 1, n. 3), n. 4) e n. 5) del Codice Civile, in base al quale il progetto di fusione deve indicare “*il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro*”, “*le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante*” e “*la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili*”. Le quote della società incorporante rimarranno interamente di proprietà dell’attuale unico socio, senza alcuna diversa assegnazione e l’attuale socio unico sarà quindi il solo a partecipare agli utili dell’incorporante. Le suddette informazioni non vengono pertanto fornite.

6. Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali

(art. 2501 *ter* c.c. n. 6))

Trattandosi di fusione per incorporazione gli effetti reali, contabili e fiscali decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà iscritto l'atto di fusione nel registro delle imprese di Lucca ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2 del Codice Civile.

Le operazioni della società incorporata saranno imputate anche ai fini fiscali al bilancio della incorporante con decorrenza dalla medesima data di cui sopra.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle quote di partecipazione, ai quali sia riservato un particolare trattamento.

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione. La fusione determina la cessazione della società incorporata e, quindi, la decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo.

9. Personale

L'art. 2112 del Codice Civile dispone che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato.

Ne deriva che l'obbligo della continuazione dei rapporti di lavoro in capo al soggetto societario incorporante fa sì che non si tratti di nuove assunzioni.

A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della società incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la società incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore, mantenendo inalterati tutti i diritti già maturati presso la società incorporata al momento della fusione.

La società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore GAS-ACQUA (Utilitalia) e ha una dimensione aziendale inferiore a 15 unità.

La società Incorporante partecipante alla fusione applica i contratti: i) C.C.N.L. Terziario e servizi; ii) GAS- ACQUA (Utilitalia); iii) C.C.N.L. per dipendenti delle imprese pubbliche Settore Funerario; iv) C.C.N.L. Dirigenti di imprese di pubblica utilità; ed ha una dimensione superiore a 15 unità.

Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della società incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. Trattandosi, quindi, di una situazione non peggiorativa per il personale della società incorporata, il trasferimento avviene **previa** comunicazione da rendere, **almeno 25 giorni prima del trasferimento, alle Organizzazioni Sindacali di riferimento a cura delle due aziende (incorporata ed incorporante).**

L'organico della società incorporata GESAM ENERGIA S.P.A. è costituito da n. 4 (quattro) unità a tempo indeterminato, confluiranno nella società incorporante LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L. con l'inquadramento sintetizzato nella tabella allegata (**Allegato B**) e con il medesimo trattamento economico risultante dal rapporto con la società incorporata.

La società incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 4 unità.

10. Gestione contratti

La società Incorporante assume i diritti e gli obblighi della Società incorporata, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione. Pertanto, i contratti in essere e non ancora conclusi alla data di effetto della fusione proseguiranno nella società incorporante con l'unico adempimento di comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti.

11. Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di fusione è un'operazione:

- neutrale ai fini delle imposte sui redditi;
- esclusa dal campo di applicazione IVA ex art. 2 DPR 633/72.

Allegati:

- A) LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L. – Revisione statutaria da Progetto di Fusione LHS-Gesam Energia.
- B) Prospetto del Personale.
- C) Bilanci degli ultimi tre esercizi della società Incorporante LUCCA HOLDING S.R.L..
- D) Bilanci degli ultimi tre esercizi della società Incorporata GESAM ENERGIA S.P.A..